

**CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE
DI PRODOTTI DELLA PESCA AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Pagina di

PAESE - CHILE

Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore/esportatore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento IMSOC			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario/importatore Nome		I.6. Operatore responsabile della partita Nome					
	Indirizzo		Indirizzo					
	Codice postale		Codice postale					
	Tel.							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	
	CHILE	CL						
	I.11. Luogo di spedizione Nome			I.12. Luogo di destinazione Nome				
Indirizzo			Indirizzo					
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza					
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Identificazione:			I.16. Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE					
I.18. Temperatura ambiente <input type="checkbox"/> di frigorifero <input type="checkbox"/> di congela-zione <input type="checkbox"/>			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo N.					
I.19. Numero del sigillo e numero del container								
I.20. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.21. Per il transito Paese di destinazione			I.22. Per il mercato interno Importazione definitiva <input type="checkbox"/>					
I.23. Numero totale di colli			I.24. Quantità Peso netto totale (kg) Peso lordo totale (kg)					
I.25. Descrizione della merce Numero Codice e titolo NC								
N.	Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Tipo di trattamento	Nave/Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Tipo di imballaggio	Peso netto	Consumatore finale
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

IT

PAESE - CHILE

Prodotti della pesca

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

Parte II: certificazione

II.1. (*) Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di conoscere le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1) e certifica che i prodotti della pesca di cui sopra sono stati prodotti in conformità di dette prescrizioni e in particolare che:

- provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
- sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);
- sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità dell'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell'articolo 29; e
- hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

II.2. (*) (*) Attestato di sanità animale per pesci e crostacei di acquacoltura**II.2.1. (*) (*) [Prescrizioni per le specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e malattia della testa gialla]**

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:

(*) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall'autorità competente del proprio paese indenni da (*) [necrosi ematopoietica epizootica] (*) [sindrome di Taura] (*) [malattia della testa gialla] conformemente al capo VII della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) o alla norma pertinente dell'OIE, in cui

- i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora venga comunicato il sospetto di infezioni,
- ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e
- iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]

II.2.2. (*) (*) [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico della carpa koi (KHV) e malattia dei punti bianchi destinate a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni dalle malattie o soggetti a un programma di sorveglianza o di eradicazione delle malattie in questione]

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura o relativi prodotti descritti nella parte I del presente certificato:

(*) provengono da un paese/territorio, una zona o un compartimento dichiarati dall'autorità competente del proprio paese indenni da (*) [setticemia emorragica virale] (*) [necrosi ematopoietica infettiva] (*) [anemia infettiva del salmone] (*) [virus erpetico della carpa koi] (*) [malattia dei punti bianchi] in conformità del capo VII della direttiva 2006/88/CE o della norma pertinente dell'OIE, in cui

- i) le malattie in questione sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente indagini qualora venga comunicato il sospetto di infezioni,
- ii) tutte le specie introdotte sensibili alle malattie in questione provengono da un'area dichiarata indenne da tali malattie, e
- iii) le specie sensibili alle malattie in questione non sono vaccinate contro tali malattie.]

II.2.3. Prescrizioni in materia di trasporto ed etichettatura

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:

- II.2.3.1. gli animali di acquacoltura sopra indicati si trovano in condizioni in cui la qualità dell'acqua non altera il loro stato sanitario;
- II.2.3.2. prima di effettuare il carico il container di trasporto o la barca vivaio sono puliti e disinfettati oppure non sono stati utilizzati precedentemente; e
- II.2.3.3. la partita è identificata mediante un'etichetta leggibile all'esterno del container o, se trasportata in una barca vivaio, nel manifesto di carico, che reca le informazioni pertinenti indicate nelle caselle da I.7. a I.11. della parte I del presente certificato, e la seguente dicitura:

«(*) [Pesci] (*) [Crostacei] destinati al consumo umano nell'Unione».

Timbro

Firma

PAESE - CHILE

Prodotti della pesca

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Note

Cfr. note di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

Parte I:

- Casella I.8.: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati indicare l'area di produzione.
- Casella I.20.: Selezionare «Industria conserviera» per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a -9 °C o a temperature superiori a -18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità dei requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare «Consumo umano» per gli altri casi.
- Casella I.25.: Inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
- Casella I.25.: *Natura della merce:* specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.

Tipo di trattamento: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.

Impianto di fabbricazione: sono comprese navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.

Parte II:

- (¹) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.
- (²) La parte II.2 del presente certificato non si applica a:
 - a) crostacei non vitali, vale a dire che crostacei che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se restituiti all'habitat da cui sono stati prelevati,
 - b) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione,
 - c) animali di acquacoltura e relativi prodotti, immessi in commercio per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati in confezioni per la vendita al dettaglio conformi alle relative prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004,
 - d) crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE o a centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale, e
 - e) crostacei destinati a un'ulteriore trasformazione prima del consumo umano, senza magazzinaggio temporaneo sul luogo di trasformazione, imballati ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.
- (³) Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano unicamente alle specie sensibili a una o più delle malattie indicate nel titolo della parte in questione. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (⁴) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (⁵) Per le partite di specie sensibili a necrosi ematopoietica epizootica, sindrome di Taura e/o malattia della testa gialla, occorre conservare questa dichiarazione affinché possa essere autorizzato il loro ingresso in qualsiasi parte dell'UE.
- (⁶) Affinché possa essere autorizzato l'ingresso in uno Stato membro, una zona o un compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati indenni da setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone, virus erpetico della carpa koi e malattia dei punti bianchi oppure soggetti a un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE, occorre conservare una di queste dichiarazioni se la partita contiene specie sensibili alle malattie da cui è riconosciuta l'indennità o per cui si applicano i suddetti programmi. I dati sullo stato sanitario di ciascuna azienda o zona destinata a molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
- Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Ispettore ufficiale
 Nome e cognome (in stampatello):
 Titolo e qualifica:

Timbro e Data

Firma

